

## CAMPAGNA INFORMATIVA

Manutenzione periodica e controllo di efficienza energetica degli impianti termici  
D.lgs. 192/05 - DPR 74/2013 - DM 10/02/2014 - Legge regionale 39/2018 - Regolamento di esecuzione delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici approvato con Delibera di Consiglio Metropolitanano nr. 000109 del 07/07/2021.

### CHE COS'È UN IMPIANTO TERMICO

L'impianto termico è un sistema tecnologico destinato alla climatizzazione invernale o estiva degli ambienti.

NON SONO considerati impianti termici, ai sensi del D.lgs. 192/05:

- apparecchi quali: stufe, caminetti, sistemi radianti. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilabili agli impianti termici quando la somma delle loro potenze, per singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW;
- sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria di singole unità immobiliari, ad uso residenziale ed assimilate.

### CHI È IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Il Responsabile dell'impianto termico si identifica con una delle seguenti figure:

- l'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare residenziale.
- il proprietario di unità immobiliari residenziali non locate.
- l'amministratore di condominio, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati condominiali.
- il legale rappresentante di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

### COSA DEVE FARE IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO ai sensi del DPR 74/2013

Il Responsabile dell'impianto deve far eseguire da una ditta di manutenzione abilitata:

1. la manutenzione periodica
2. il controllo di efficienza energetica

#### 1) La manutenzione periodica

La manutenzione periodica è l'insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi ed dei singoli componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi.

Gli installatori ed i manutentori devono definire e dichiarare al Responsabile dell'impianto termico, in forma scritta, quali siano le operazioni di manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vadano eseguite.

Il manutentore ha l'obbligo di rilasciare un rapporto di manutenzione e di compilare il Libretto di Impianto nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 192/05, l'utente che non effettua la manutenzione periodica degli impianti è punibile con una sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 3.000,00.

#### 2) Il controllo di efficienza energetica

Per gli impianti di climatizzazione invernale con potenza termica maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica maggiore di 12 kW, il manutentore, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, dovrà effettuare un controllo di efficienza energetica e redigere il relativo Rapporto di Controllo ed Efficienza Energetica (R.C.E.E.). Entro 30 giorni, con le periodicità indicate nella tabella successiva, il Rapporto R.C.E.E. con il Bollino Verde o l'attestazione dell'avvenuto versamento del C.I.T. dovrà essere trasmesso ad AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili sono esclusi dai controlli di efficienza energetica.

Resta l'obbligo di far eseguire le operazioni di manutenzione.

#### Modalità di pagamento

PagoPa o ogni altra forma consentita dalla legge

Iban IT57J076010340000038579637 oppure c/c postale 38579637 intestato a "Città Metropolitana di Napoli - Servizio tesoreria - Impianti termici e controllo fonti emissioni" Causale: Risorsa nr. 313130

#### Il Bollino Prepagato

Il pagamento del C.I.T. può essere effettuato anche attraverso la ditta di manutenzione autorizzata che rilascia il bollino prepagato secondo quanto illustrato nella Tabella 1.

Le ditte autorizzate al rilascio dei bollini prepagati sono iscritte in un apposito elenco consultabile sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli o di AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.

#### AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.

Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli, società in house providing, interamente partecipata dalla Città Metropolitana di Napoli.

### C.I.T. (Contributo Impianti Termici)

La validità in anni e il costo C.I.T. o Bollino verde sono stabiliti con Delibera Consiglio Metropolitanano, nr.000109 del 23/07/2021, come riportati nella successiva tabella:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica in kW	Cadenza controlli (anni)	Contributo Impianto Termico (C.I.T.)	
Impianti termici con generatore di calore a fiamma	Combustione liquida o solida	10 < P < 35	2	13,00 €	
		35 ≤ P < 100	2	36,00 €	
		100 ≤ P < 350	1	36,00 €	
	Gas Metano o GPL	P ≥ 350	1	72,00 €	
		10 < P < 35	4 (dal controllo di prima accensione)	26,00 €	
		35 ≤ P < 100	2 (per i successivi controlli)	13,00 €	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico o macchine frigorifere o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P < 35	4	30,00 €	
		35 ≤ P < 100	4	48,00 €	
		100 ≤ P < 350	2	46,00 €	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 350	2	66,00 €	
		12 < P < 35	4	30,00 €	
		35 ≤ P < 100	4	48,00 €	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentare con energia termica	100 ≤ P < 350	4	92,00 €	
		P ≥ 350	4	32,00 €	
		12 < P < 35	2	15,00 €	
	Impianti alimentati da telecaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	35 ≤ P < 100	2	24,00 €
			100 ≤ P < 350	2	46,00 €
	Impianti cogenerativi (Potenza termica in Pel <sup>***</sup> )	Microgenerazione Unità cogenerative	P ≥ 350	2	66,00 €
10 < P < 50			4	36,00 €	
Impianti cogenerativi (Potenza termica in Pel <sup>***</sup> )	Unità cogenerative	Pel ≥ 50	4	36,00 €	
		50 ≤ Pel < 150	2	36,00 €	
		Pel ≥ 150	2	90,00 €	



\* Fino a 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D Lgs 192/2005  
\*\* Oltre i 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D Lgs 192/2005  
\*\*\* Pel potenza elettronica nominale

### L'ispezione della Città Metropolitana di Napoli

La Città Metropolitana di Napoli ha il compito di controllare che la manutenzione sia stata eseguita nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; esegue le ispezioni di competenza (secondo l'art.9 comma 9 del DPR 74/2013) attraverso la propria società in house providing AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.

AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. non effettua alcun servizio di manutenzione, bensì solo il controllo dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico.

Il responsabile dell'impianto sarà preventivamente avvisato del controllo con una comunicazione riportante data e ora. All'atto dell'ispezione i tecnici di AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. si qualificheranno mostrando il tesserino identificativo ed un documento di riconoscimento.

Nulla è dovuto al personale dell'AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A..

Le ispezioni sono gratuite solo per coloro che avranno inviato la dichiarazione di avvenuta manutenzione nei modi e nei tempi previsti. Il costo dell'ispezione per chi non ha presentato l'autodichiarazione varia a seconda della tipologia dell'impianto come nella seguente tabella.

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica in kW	Contributo Attività Ispezione (C.A.I.)
Impianti termici con generatore di calore a fiamma	Combustibile gassoso, liquido o solido	10 < P < 35	80,00 €
		35 ≤ P < 100	140,00 €
		100 ≤ P < 350	200,00 €
		P ≥ 350	250,00 €
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere o pompe di calore a compressione di vapore ad assorbimento elettrico. Macchine frigorifere o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta. Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico pompe di calore ad assorbimento alimentare con energia termica.	12 < P < 35	80,00 €
		35 ≤ P < 100	140,00 €
		100 ≤ P < 350	200,00 €
		P ≥ 350	250,00 €
Impianti alimentati da telecaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	10 < P < 50	120,00 €
		P ≥ 50	180,00 €
Impianti cogenerativi (Potenza termica in Pel <sup>***</sup> )	Microgenerazione Unità cogenerative	Pel > 50	150,00 €
		50 ≤ Pel < 150	200,00 €
		Pel ≥ 150	300,00 €

\* Fino a 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D Lgs 192/2005  
\*\* Oltre i 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D Lgs 192/2005  
\*\*\* Pel potenza elettronica nominale



### >> Sanzioni

Ai sensi dell'articolo 15 comma 5 della D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii. il responsabile dell'impianto che non provveda alla regolare manutenzione può incorrere nella sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 3.000,00

Ai sensi dell'articolo 15 comma 6 della D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii. l'operatore della ditta di manutenzione che non redige o sottoscrive il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (mod. R.C.E.E. conforme all'Allegato II al D.M.10/02/2014) può incorrere nella sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00. Restano ferme tutte le tutele previste dall'art. 16 del L. 689/81.

Area Ambiente - Direzione Tecnica  
Il Dirigente  
ing. M. T. Celano

